

SENATO DELLA REPUBBLICA

10° Commissione Permanente Industria, Commercio, Turismo

Disegno di Legge n. 2469 - Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza

Osservazioni e Proposte delle Associazioni dei Consumatori

Le Associazioni in epigrafe, iscritte nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), formulano le seguenti osservazioni concernenti il Disegno di Legge in oggetto n. 2469 - Legge annuale per il Mercato e la Concorrenza.

PREMESSA E CONSIDERAZIONI GENERALI

Il Disegno di Legge in esame è certamente rilevante per i consumatori rappresentati dalle Scriventi, potendo incidere sulle dinamiche dell'intero mercato dei beni e servizi destinati al consumatore, con effetti tangibili sulla vita quotidiana dei medesimi.

Tale rilevanza è pacifica: nell'*incipit* della relazione al DDL viene ricordato in sintesi che la concorrenza, essendo idonea ad abbassare i prezzi e ad aumentare la qualità dei beni e dei servizi, favorisce l'eguaglianza sostanziale e la coesione sociale, come affermato in particolare nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) *ivi* citato.

Al riguardo basti pensare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, all'abbassamento dei costi per il consumatore che possono derivare dalla rimozione di una data barriera commerciale, ovvero ai comprovati benefici che può arrecare l'introduzione di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) in un dato settore, così come emerge dall'esperienza maturata dalle Scriventi (ciò con particolare riferimento alla conciliazione paritetica tra Aziende e Associazioni dei Consumatori, ma anche in relazione agli strumenti ADR presso le varie Istituzioni di settore – quali l'Arbitro Bancario Finanziario presso la Banca d'Italia, il Conciliaweb presso Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni *et similia*).

Ebbene, considerata siffatta importanza del DDL in esame per i consumatori, preme avanzare alcune considerazioni preliminari sul medesimo, concernenti principalmente le modalità con cui è stato elaborato.

Sul mancato coinvolgimento delle Associazioni dei Consumatori nelle fasi precedenti;

Dalla relazione illustrativa al DDL emerge che il Legislatore abbia individuato le aree su cui intervenire a seguito di uno studio prodromico teso ad individuare le criticità di mercato più cogenti, facendo riferimento, in particolare alle segnalazioni dell'AGCM (da ultimo quella identificata con la sigla AS1730).

Ebbene, le Scriventi rilevano il mancato coinvolgimento delle stesse nell'ambito di tale fase preliminare, cosa che -si ritiene- avrebbe potuto apportare contributi rilevanti al testo.

Le Scriventi Associazioni infatti rappresentano gli interessi dei consumatori, ovvero dei soggetti a cui sono in ultima istanza rivolti gli effetti delle misure sulla concorrenza come anzi ricordato; pertanto le stesse avrebbero potuto fornire indicazioni sui settori di mercato su cui intervenire, rappresentando le lacune e le principali doglianze dei consumatori.

Ciò avrebbe potuto da una parte eliminare preventivamente alcune criticità del testo (meglio individuate nella parte seguente del presente documento) e dall'altra riconoscere il ruolo che *ex lege* ricoprono le Scriventi Associazioni dal punto di vista istituzionale.

Le firmatarie del presente testo, invero, sono membri del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi degli artt. 136 e ss del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206), organo al quale è attribuito *ex lege* un importante ruolo consultivo in ambito consumeristico (su tutto si veda il comma 4 del citato art. 136). Ciò rilevato, la mancanza di tale coinvolgimento appare costituire un *vulnus* del procedimento di estensione del DDL in commento, che non poteva non essere sottolineato in questa sede, onde rivendicare l'importanza della rappresentanza delle Associazioni dei Consumatori riconosciute, le quali proprio a tal riguardo hanno avvertito l'esigenza di formulare il presente documento in maniera compatta tra loro.

Sulla mancata cadenza annuale della Legge per il mercato e la concorrenza.

Le Scriventi non possono che concordare con la relazione al testo in commento, nella parte in cui afferma "*la cadenza annuale delle legge per il mercato e la concorrenza va assicurata*" (pag. 3).

Si ritiene infatti che la cadenza annuale del provvedimento consentirebbe di rimuovere tempestivamente e costantemente le principali anomalie di mercato, evitando una loro "cronicizzazione", con beneficio evidente per i consumatori.

A tal riguardo, ad avviso delle Scriventi, si ritiene che possa addivenirsi alla cadenza annuale di cui sopra solo per il tramite di una costante attività di monitoraggio che possa coadiuvare il Legislatore, segnalando i principali settori su cui intervenire.

Ebbene tale ruolo può (e deve) essere svolto mediante il coinvolgimento delle Scriventi -anche per il tramite di una maggiore valorizzazione del CNCU come anzi anticipato- le quali sono ontologicamente coinvolte nel monitoraggio dei fenomeni di mercato, posto che i medesimi si manifestano e si riverberano giustappunto sui soggetti da esse rappresentati e difesi – i consumatori.

Le Scriventi dunque auspicano che sia istituito e formalizzato, nell'ambito dei lavori per l'estensione della Legge sulla concorrenza, il coinvolgimento delle Scriventi, onde garantire costanti impulsi al provvedimento in esame affinché non trascorra nuovamente un lustro tra una Legge sulla concorrenza e l'altra.

Si ritiene che tale impostazione, oltre a valorizzare il ruolo ricoperto *ex lege* dalle Scriventi ed i contributi che le stesse ritengono di poter apportare (si pensi al settore della risoluzione delle controversie ADR, da tempo sperimentata con successo dalle medesime), oltre a stimolare costantemente la concorrenza a beneficio dei consumatori, possa altresì evitare l'eccessivo ricorso a provvedimenti di delega al Governo, aspetto che appare intrinsecamente critico in quanto potenzialmente idoneo a sottrarre organicità agli interventi ed alla discussione sottesa.

Segnaliamo infine la necessità di dare rapida attuazione (vedi nota allegata) alla legge in materia di class action istituendo l'elenco dei soggetti ammessi quale misura "anticoncorrenziale" e di tutela dei consumatori di fronte alle distorsioni e abusi del mercato a completamento delle attività giurisdizionali e normative in essere.

Effettuata tale premessa, a seguire si passa in rassegna l'articolato del testo, con le relative osservazioni di merito delle Associazioni così come indicate.

OSSERVAZIONI E COMMENTI SULL'ARTICOLATO

Art. 4

[La proprietà e la gestione delle reti di gas naturale e di energia e le attività di distribuzione vanno riorganizzate e nettamente separate dalla proprietà e gestione di società di vendita al fine di favorire una reale concorrenza, il superamento del monopolio nature e/o di fatto e orientare il mercato riduzione dei costi di dispacciamento, trasporto e distribuzione.

Infine si chiede di inserire in modifica dell'art. 11 del DM n. 226/2011, l'istituzione di un albo nazionale di commissari di gara cui si possa attingere per la formazione delle commissioni, quantomeno nei casi in cui si palesino dei conflitti di interesse tra la stazione appaltante e i partecipanti alla gara.]

Art. 6

[Si ritiene imprescindibile inserire l'obbligo, nella delega al Governo, di dare attuazione all'art. 2 del Codice del Consumo e dell'art 2 comma 461 della legge 244/70 contenenti la previsione di favorire già nella fase di definizione delle carte dei servizi, delle procedure adr, di gara e delle attività di monitoraggio la presenza e il coinvolgimento dei consumatori e degli utenti per il tramite delle loro associazioni riconosciute dal Codice del Consumo]

Art. 7

[Si ritiene che un apposito comma preveda l'inserimento nell'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale di una adeguata rappresentanza dei consumatori utenti da nominarsi nell'ambito del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti.]

Art. 8

[La delega al Governo va integrata con la previsione di dare attuazione di quanto già previsto dalla Legge n. 12/92 per il contrasto ai fenomeni di abusivismo ed in particolare:

- a) L'approvazione di uno specifico D.p.c.m. che disciplini le piattaforme di intermediazione tecnologica (ovvero le APP)
- b) Decreto ministeriale attuativo istitutivo del Registro Elettronico Nazionale di Taxi ed NCC
- c) Decreto ministeriale attuativo istitutivo del foglio di servizio elettronico per le vetture di noleggio da rimessa (NCC)

In tale contesto si fa voti alla Commissione di prevedere il diretto coinvolgimento delle associazioni dei consumatori per il tramite del CNCU ad oggi del tutto ignorato sulla materia.]

Art. 9

[prevedere la possibilità di assolvere all'obbligo anche tramite le procedure paritetiche ADR (vedasi norme italiane e comunitarie) e la possibilità di operare a tutti i soggetti di vigilanza del trasporto come ad esempio presso l'ENAC, per evitare mancata applicazione delle tutele nel settore aereo]

Art. 11 - [VEDI NOTA ALLEGATA]

Art. 12

[Va previsto l'inserimento di potere sanzionatorio da parte di ARERA nel caso di mancato rispetto degli standard e degli obiettivi da individuarsi coinvolgendo le associazioni dei consumatori dle CNCU.
inserire l'estensione dell'ADR Arera nel settore dei rifiuti – onde dotare i consumatori di uno strumento per risolvere -ad esempio- problemi TARI]

Art. 13

[Anche in questo caso riteniamo pienamente applicabile la normativa vigente in materia di qualità dei servizi pubblici locali già richiamata a commento dell'art. 6) cui si dovrebbe fare espresso riferimento]

Art. 15 - [VEDI NOTA ALLEGATA]

Art. 21

[La proposta normativa di modifica dell'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 è condivisa dalle scriventi ma riteniamo opportuno specificare nel testo: "secondo la vigente regolamentazione dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e con l'espressa previsione dei servizi premium one shot"]

Art. 27

[L'articolo contrariamente alle premesse limita la concorrenza e confligge con l'interesse del consumatore a un contenimento dei costi della polizza. In attesa di una più ampia riforma del mercato assicurativo e della procedura del risarcimento diretto (vedi nota allegata) se ne propone la cancellazione proponendo formulazioni che rendano facoltativo il risarcimento diretto e l'attuazione della portabilità delle polizze assicurative]

Art. 32

[...]

[L'articolo oltre a prevedere criteri maggiormente trasparenti nelle nomine dei vertici dell'autorità deve prevedere (vedi nota allegata) un urgente modifica ai criteri di governance di IVASS attualmente viziati dalla presenza di Banca d'Italia che, in quanto rappresentativa delle banche italiane sue azioniste condizione il mercato assicurativo da queste controllato.]

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune, si auspica che le presenti riflessioni si rivelino utili al lavoro di Codesta Spettabile Commissione, e si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Roma, __/__/____

Le Associazioni dei Consumatori

ACU

ADICONSUM

ADOC

ADUSBEF

ASSOCONSUM

ASSOUTENTI

CASA DEL CONSUMATORE

CITTADINANZATTIVA

CODACONS

CODICI

CONFCONSUMATORI

CTCU

LEGA CONSUMATORI

MDC

MOVIMENTO CONSUMATORI

UDICON

UTENTI RADIOTELEVISIVI